



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0012715**

del 12/11/2019 ore 16:18:04

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 12 novembre 2019

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Arezzo
Piazza Guido Monaco 1/A
52100 AREZZO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 140/2019_Albo_Trasferimento_Condotta

Con il quesito formulato il 29 luglio scorso si domanda se possa essere iscritto per trasferimento nell'albo tenuto da codesto Ordine un soggetto per il quale l'Ordine di provenienza ha rilasciato il nulla osta al trasferimento. L'Ordine scrivente (che è quello di destinazione) afferma di aver verificato l'esistenza di carichi pendenti non dichiarati dal richiedente e di aver trasmesso segnalazione di dichiarazione mendace alla Procura della Repubblica. Ciò premesso, si domanda se è possibile iscrivere per trasferimento il soggetto in questione.

A tal proposito si osserva preliminarmente che il Consiglio Nazionale, come chiarito anche nell'informativa n. 50/2017, non può fornire pareri in merito a questioni individuali che richiedono l'autonoma valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine e che potrebbero essere oggetto di cognizione da parte del Consiglio Nazionale nell'esercizio delle funzioni decisorie ad esso attribuite dalla legge. In particolare, la valutazione della condotta degli iscritti, e della conseguente eventuale segnalazione al Consiglio di Disciplina, è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed autonomo dell'Ordine nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate in via esclusiva dall'ordinamento professionale (art. 12, comma 1, lett. c, d.lgs. 139/2008).

Ciò premesso, e dovendo presupporre dalla formulazione del quesito che l'Ordine di provenienza al momento del rilascio del nulla osta non fosse a conoscenza della sottoposizione a giudizio penale dell'iscritto, il Consiglio dell'Ordine ricevente dovrà compiere in piena autonomia la valutazione della

condotta del richiedente. Nel caso in cui dovesse ritenere ostativi all'iscrizione i procedimenti penali pendenti a suo carico, esso disporrà il rigetto della domanda di iscrizione per trasferimento. Ove invece il Consiglio, compiuta la valutazione della condotta, dovesse ritenere di poter disporre l'iscrizione nell'albo, essendo il richiedente sottoposto a procedimento penale, dovrà disporre contestualmente all'iscrizione la trasmissione del fascicolo al Consiglio di disciplina il quale dovrà disporre l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, in base a quanto previsto dall'art. 50, comma 10, del D.lgs. 139/2005¹.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



¹ Art. 50, comma 10, D.lgs. 139/2005: "Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso".